

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0240/2001**

26 giugno 2001

## **RELAZIONE**

sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore (1999/2215(ACI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatrice: Teresa Almeida Garrett



## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE .....	5
MOTIVAZIONE.....	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	12

## PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 18 febbraio 2000, la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver incaricato la commissione per gli affari costituzionali di predisporre una relazione sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore e la commissione per le petizioni di esprimere un parere.

Nella riunione del 26 gennaio 2000, la commissione per gli affari costituzionali ha nominato relatrice Teresa Almeida Garrett.

Nelle riunioni del 25 maggio 2001 e del 21 giugno 2001, ha esaminato il progetto di relazione.

Nel corso di quest'ultima riunione la commissione per gli affari costituzionali ha adottato la proposta di risoluzione con 20 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giorgio Napolitano (presidente), Ursula Schleicher (vicepresidente), Christopher J.P. Beazley (vicepresidente), Teresa Almeida Garrett (relatrice), Guido Bodrato (in sostituzione di Giorgos Dimitrakopoulos), Richard Corbett, Andrew Nicholas Duff, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Neil MacCormick (in sostituzione di Monica Frassoni), Hanja Maij-Weggen, Cecilia Malmström, Iñigo Méndez de Vigo, Jacques F. Poos (in sostituzione di Carlos Carnero González), Reinhard Rack (in sostituzione di François Bayrou), Konrad K. Schwaiger (in sostituzione di Lennart Sacrédeus), Mariotto Segni, The Earl of Stockton, Margrietus J. van den Berg (in sostituzione di Enrique Barón Crespo) e Joachim Wuermeling, (in sostituzione di Luigi Ciriaco De Mita).

Il parere della commissione per le petizioni è allegato alla presente relazione.

La relazione è stata presentata il 26 giugno 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE

### Risoluzione del Parlamento europeo sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore (1999/2215(ACI))

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato istitutivo della Comunità europea, con specifico riferimento all'articolo 195, paragrafo 4,
  - visto il trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con specifico riferimento all'articolo 20 D, paragrafo 4,
  - visto il trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, con specifico riferimento all'articolo 107 D, paragrafo 4,
  - vista la sua decisione del 9 aprile 1994 sullo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni del Mediatore, conglobata nell'Allegato X del regolamento del Parlamento europeo<sup>1</sup>,
  - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A5-0240/2001),
1. decide di apportare la seguente modifica alla sua decisione del 9 aprile 1994 sullo statuto e le condizioni generali di esercizio delle funzioni del Mediatore:

Statuto del Mediatore

Proposta di modifica

#### Paragrafo 2

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e ***gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.***

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e ***di permettergli di ispezionare e di riprodurre qualsiasi documento. "Per documento" si intende qualsiasi contenuto a prescindere dal suo supporto (scritto sul supporto cartaceo o memorizzato sotto forma elettronica, registrazione sonora, visiva e audiovisiva).***

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro ***e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare***

Consentono l'accesso a ***tutti i*** documenti ***riservati*** provenienti da uno Stato membro ***dopo averne informato lo*** Stato membro ***interessato.***

---

<sup>1</sup> GUL 113 del 4.5.1994, pag: 15.

*soltanto previo consenso di detto Stato membro.*

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro ***dopo averne informato lo Stato membro interessato.***

***In ambo i casi***, e in conformità dell'articolo 4, il Mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari ***sono tenuti a testimoniare***, a richiesta del Mediatore; ***essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati all'obbligo del segreto professionale.***

### **Soppresso**

***In tutti i casi i documenti sono classificati "segreto" o "riservato", e a norma dell'articolo 4, il Mediatore non può divulgare il contenuto di tali documenti.***

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari, ***testimoniano*** a richiesta del Mediatore; ***essi sono tenuti a fornire informazioni complete e veridiche.***

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione in vista dell'applicazione dell'articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE.

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

1. L'approfondimento della democrazia unitamente al ravvicinamento del cittadino alla vita comunitaria comportano, indubbiamente, una maggiore apertura dei processi decisionali delle varie istituzioni dell'Unione europea.
2. Oltre agli articoli del trattato, che proclamano la prossimità e l'apertura quali principi fondamentali dell'attività comunitaria, il diritto ad una buona amministrazione è stato sancito nella Carta dei diritti fondamentali conferendo ad ogni cittadino o cittadina dell'UE o a qualsiasi persona fisica o giuridica residente o che abbia la sua sede statutaria in uno Stato membro, il diritto di rivolgersi al Mediatore dell'Unione in caso di cattiva amministrazione nell'ambito delle istituzioni o organi comunitari, tranne la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali (articolo 43).
3. La trasparenza dei processi decisionali costituisce uno dei principi che presiedono alle riforme delle istituzioni e l'adozione di nuove norme inerenti all'accesso del pubblico ai documenti concretano gli sforzi in atto in tale settore.
4. Contestualmente a questo nuovo inquadramento normativo occorre considerare la richiesta formulata dal Mediatore con lettera del 13 dicembre 1999 rivolta alla Presidente del Parlamento europeo nella quale propone modifiche all'articolo 3 del rispettivo Statuto.
5. Nella fattispecie, si tratta di chiarire maggiormente l'ambito dei suoi poteri di inchiesta per quanto riguarda sia l'accesso ai documenti necessari all'esperimento delle sue indagini, sia alla riformulazione degli articoli inerenti all'audizione di testimoni.
6. Concretamente il problema fondamentale che ci occupa riguarda i limiti che il secondo comma dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore fissa ai poteri di indagine allorché prevede che l'accesso a un fascicolo può essere rifiutato "per motivi di segreto professionale debitamente giustificati" e che i funzionari ed altri agenti delle istituzioni comunitarie che testimoniano a richiesta del Mediatore "rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale".
7. Nell'ambito delle sue ricerche inerenti ad una proposta di modifica del testo da inserire nello statuto del Mediatore europeo, la relatrice ha avuto modo di discutere, all'insegna della massima franchezza e chiarezza, con il sig. Söderman, la sig.ra Loyola de Palacio e il sig. Danielsson in rappresentanza della Presidenza svedese.
8. La relatrice tiene a sottolineare che, in occasione dei successivi interventi su questa tematica a nome delle istituzioni dell'Unione, tutti sono stati concordi nel rilevare l'intensa cooperazione manifestata dalle istituzioni dell'Unione nell'ambito delle richieste loro rivolte nonché l'esemplare volontà di reperire soluzioni. Essi hanno altresì sottolineato che rispetto al periodo di predisposizione dello statuto del Mediatore

europeo all'inizio degli anni '90, oggigiorno si avverte con maggiore intensità il soffio della trasparenza e dell'apertura amministrativa in modo da ispirare la fiducia ai cittadini e promuovere una moderna amministrazione comunitaria aperta e trasparente.

9. Una descrizione circostanziata del complesso degli aspetti politico giuridici e delle problematiche sollevate nell'ambito del presente dossier figura nel documento di lavoro (PE 294.729) che la relatrice della commissione per gli affari costituzionali ha presentato in data 15 dicembre 2000. La presente motivazione si limita pertanto alle principali considerazioni sfocianti direttamente nella proposta formale della relatrice.
10. La commissione per gli affari costituzionali ha successivamente ascoltato il Mediatore europeo, Söderman, il 25 maggio 2000 e una seconda volta, su sua richiesta, il 5 maggio 2001 nonché la vicepresidente della Commissione, Loyola de Palacio, il 24 gennaio 2001.

#### Accesso ai documenti

11. Il trattato conferisce al Mediatore europeo la missione specifica di poter procedere ad indagini che giustificano il suo accesso generalizzato a documenti comunitari, quale organo comunitario.
12. Il testo dell'articolo 195 CE non prevede alcuna restrizione per quanto concerne i documenti e i supporti d'informazione di cui il Mediatore può venire a conoscenza nel corso delle indagini che svolge. Si potrebbe quindi ritenere che il legislatore non abbia voluto frapporre ostacoli giuridici a un ampio accesso a documenti, anche interni o riservati, o addirittura segreti, da parte del Mediatore e dei suoi agenti, per consentirgli di valutare se vi sia stato un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle (altre) istituzioni e organi comunitari.
13. Questa interpretazione è rafforzata dal testo dell'articolo 3, paragrafo 1 dello statuto che recita: "Il Mediatore effettua, di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie...".
14. Il Mediatore non respinge la nozione di riservatezza. Egli reputa che "l'accesso dovrebbe essere la regola ed il segreto l'eccezione da motivare esplicitamente.
15. La richiesta del Mediatore di vedere le sue competenze chiarite, non può, di fatto, essere completamente dissociata dal dibattito generale sull'applicazione dell'articolo 255 CE che, una volta approvato il Regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, introdurrà una maggiore trasparenza tale da ispirare la fiducia ai suoi cittadini. Gli stessi cittadini, che grazie all'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono stati dotati di un diritto di accesso ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione.
16. La promozione delle buone prassi amministrative in materia di accesso ai documenti che vede coinvolte tutte le istituzioni comunitarie unitamente alla specifica posizione del garante dei diritti dei cittadini assunta in tale ambito dal Mediatore, postula che egli disponga di un accesso più ampio rispetto al cittadino che è chiamato a difendere.

17. Nella prassi, il Mediatore non si è mai trovato di fronte ad un rifiuto d'accesso ad un fascicolo, nonostante talune discussioni più o meno conflittuali. Tutte le istituzioni concordano nel dire che il sistema attuale ha relativamente ben funzionato. Premesso che una modifica delle norme vigenti non risulta attualmente necessaria de jure, si rivela tuttavia utile per chiarire il contenuto dei poteri di indagine del Mediatore e promuovere una maggiore coerenza normativa alla luce dei nuovi sviluppi legislativi risultati dall'applicazione dell'articolo 255 del trattato.

#### Audizione di testimoni

18. Il Mediatore ritiene che vanno rimossi i limiti posti dall'articolo 3, comma 2 (quinto capoverso) dello statuto del Mediatore europeo con specifico riferimento al fatto che "essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni ... e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale".
19. Peraltro nella sua proposta iniziale di modifica il Mediatore europeo si augurava di ascoltare anche i membri della Commissione muovendo dal presupposto che essi non dovrebbero essere dispensati dall'obbligo di testimoniare anche se sotto un'altra forma.
20. Dopo aver constatato, a seguito dell'intervento della Commissaria Loyola de Palacio nonché di taluni membri del Parlamento europeo che si erano fatti eco, che detta visione delle cose non era condivisa e poteva dare adito a malintesi fra il controllo delle prassi amministrative delle istituzioni e il controllo degli atti politici dei membri delle istituzioni, il Mediatore si è interrogato sull'opportunità di proporre un cambiamento. Peraltro, nei vari casi in cui in precedenza ha avvertito la necessità di chiedere spiegazioni su un fascicolo ad un membro della Commissione il Mediatore ha dichiarato di aver sempre ricevuto una risposta scritta che gli consentiva di esperire la sua indagine<sup>1</sup>.
21. Pertanto gli emendamenti proposti dalla vostra relatrice mirano soltanto a rendere più esplicito l'ottenimento di testimonianze vere e complete da parte di funzionari ed altri agenti delle istituzioni e organi comunitari.

#### Obbligo del segreto professionale

22. A giudizio della vostra relatrice, non sussiste opposizione fra le disposizioni dell'articolo 195 CE, relative al Mediatore, e quelle dell'articolo 287 CE, che definiscono l'obbligo del segreto professionale dei membri delle istituzioni nonché dei funzionari comunitari. Il Mediatore e i suoi agenti rientrano essi stessi in quest'obbligo che è inoltre precisato e addirittura rafforzato agli articoli 3 e 4 dello statuto del Mediatore.
23. Il Mediatore conviene che egli stesso e il suo personale restino soggetti all'obbligo imposto dall'articolo 4, paragrafo 1 dello statuto di non diffondere le informazioni e i documenti di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte.

---

<sup>1</sup> Mediatore europeo, nota destinata all'on. Almeida Garrett, 14 marzo 2001.

24. Quanto all'articolo 17 dello statuto del personale che vieta al funzionario di comunicare "sotto qualsiasi forma e a qualsiasi persona non qualificata ad averne conoscenza documenti o informazioni non ancora resi pubblici", basta considerare il Mediatore come "persona qualificata ad averne conoscenza". Questa qualifica gli è conferita dai trattati, dal suo statuto e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
25. La vostra relattrice ritiene che, in relazione all'obbligo di segreto professionale a cui sono tenuti tutti i membri, funzionari e agenti comunitari, l'articolo 287 CE e gli articoli 3 e 4 dello statuto del Mediatore ancorino efficacemente tale obbligo anche sul piano della responsabilità contrattuale della Comunità (articolo 288 CE).
26. Non è quindi opportuno rivedere l'articolo 17 dello statuto dei funzionari né l'articolo 19 in quanto l'autorizzazione preventiva dell'autorità che ha il potere di nomina prima di qualsiasi testimonianza presso il Mediatore non è messa in causa e il funzionario non "depone in giudizio". Peraltro, testimonianze rese dinanzi al Mediatore vanno considerate come richieste di informazione orale, non solenni e non rese sotto giuramento e pertanto non rientrano nella sfera dell'articolo 19 dello statuto dei funzionari.
27. Se è vero che non occorre rivedere lo statuto dei funzionari per conseguire gli obiettivi prefissi è altrettanto vero che risulterebbe utile un'ulteriore codifica delle nuove disposizioni comprese quelle contestuali allo statuto dei funzionari.

#### Proposta di modifica

28. La decisione del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali dell'esercizio delle funzioni del Mediatore è stata approvata, a norma dell'articolo 138E (attualmente articolo 195 CE), con decisione 94/262 del PE in data 9 marzo 1994<sup>1</sup>
29. La tabella in appresso riprende in successione le disposizioni del progetto, dello statuto definitivo e delle proposte di modifica presentate dal Mediatore nel 1999.

<u>Progetto del 17 dicembre 1992</u>	<u>Statuto definitivo Approvato nel 1994</u>	<u>Modifica proposta dal Mediatore nel 1999</u>
2. <u>Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni richieste e di permettergli la consultazione dei loro fascicoli.</u> <i>Essi non possono rifiutarvisi opponendo l'obbligo del segreto d'ufficio.</i>	2. <u>Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli.</u> Essi possono rifiutarvisi soltanto per	2. <u>Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro e di permettergli di ispezionare e di riprodurre qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto</u>

<sup>1</sup> GUL 113 del 4.5.1994, pag. 15.

<p><u>I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare su richiesta del Mediatore.</u></p>	<p><u>motivi di segreto professionale debitamente giustificati.</u></p> <p><u>Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.</u></p> <p><u>Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato. In ambo i casi, e in conformità dell'articolo 4, il Mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.</u></p> <p><u>I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati all'obbligo del segreto professionale.</u></p>	<p><u>d'informazione.</u></p> <p><u>Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.</u></p> <p><u>Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.</u></p> <p><i>I membri e il personale delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore. Sono tenuti a fornire informazioni complete e veridiche.</i></p> <p><i>Il Mediatore e il personale che da lui dipende sono tenuti a non diffondere le informazioni o i documenti riservati di cui sono venuti a conoscenza durante le indagini.</i></p>
--	--	---

5 giugno 2001

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla modifica dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore europeo  
(1999/ 2215 (ACI))

Relatrice per parere: Luciana Sbarbati

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 21 giugno 2000 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Luciana Sbarbati.

Nelle riunioni del 22 marzo 2001 e del 29 maggio 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Roy Perry (vicepresidente e presidente f.f.), Proinsas De Rossa (vicepresidente), Luciana Sbarbati (vicepresidente e relatrice), Mary Elizabeth Banotti (in sostituzione di Jonathan Evans), Alima Boumediene-Thiery (in sostituzione di Jean Lambert), Felipe Camisón Asensio, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Margot Keßler, Guido Sacconi (in sostituzione di Herbert Bösch), Christian Ulrik von Boetticher e Eurig Wyn.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

### CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1. La commissione per le petizioni ha sottolineato a più riprese, segnatamente in occasione della presentazione delle relazioni annuali di attività del Mediatore, l'importanza che attribuisce all'attività di tale organo che fa parte integrante del grande capitolo istituzionale dell'"Europa dei cittadini". Nella relazione Esteban-Martin in materia, approvata dal Parlamento il 15 aprile 1999, aveva chiesto che la commissione per gli affari costituzionali studiasse le possibilità di rafforzamento dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore per quanto riguarda in particolare l'ispezione dei documenti e l'audizione dei testimoni.
2. L'attuale titolare di tale carica, il signor Jacob SÖDERMAN aveva rivolto in data 13 dicembre 1999 una lettera alla Presidente del Parlamento europeo nella quale precisava il contenuto delle modifiche che auspicava venissero apportate ai suoi poteri d'indagine. Egli ha fatto sapere molto di recente, con una nota indirizzata al relatore nel merito della commissione AFCO e alla vostra relatrice, che l'obbligo di testimoniare dinanzi al Mediatore non doveva riguardare i membri delle istituzioni comunitarie, come invece aveva vivamente auspicato in un primo tempo.
3. La vostra relatrice si compiace di quanto sopra poiché ritiene che in nessun caso il Parlamento europeo avrebbe potuto seguire il Mediatore in tale direzione senza rimettere in questione in qualche modo le sue prerogative esclusive di controllo politico sulla Commissione europea oppure senza aprire un dibattito più ampio sulla portata delle competenze del Mediatore europeo nell'attuale struttura istituzionale della Comunità.
4. Del resto non è un caso che la Vicepresidente della Commissione europea, Sig.ra Loyola de Palacio, udita dalla commissione per gli affari costituzionali il 24 gennaio 2001, avesse espresso, e peraltro con una certa diplomazia, e "*mutatis mutandis*" dei sentimenti analoghi.
5. Ma il Parlamento europeo non può restare insensibile all'appello del Mediatore di adattare l'ampiezza e la portata dell'articolo 3 del suo statuto ai mutamenti che sono nel frattempo intervenuti in seno alla Comunità per venire incontro in tal modo alle aspettative dell'opinione pubblica europea. In effetti, il principio di apertura e di prossimità dei cittadini è sancito nel nuovo articolo 1 del trattato sull'Unione in cui si afferma che "*le decisioni sono prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini*".
6. Spetta al Parlamento europeo modificare lo statuto del Mediatore nel quadro di una procedura che contempla un parere della Commissione europea e un'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Il Parlamento deve quindi badare che tali modifiche:
  - a) siano conformi alla natura e al ruolo del Mediatore europeo che contribuisce con l'istituto della petizione a dare seguito alle denunce dei cittadini europei,
  - b) s'inseriscano in un quadro giuridico coerente e d'insieme,

- c) ottengano il consenso della Commissione, con la quale il Parlamento intrattiene relazioni privilegiate,
  - d) siano infine suscettibili di essere adottate senza difficoltà dal Consiglio.
7. In definitiva, il Parlamento deve trovare un giusto equilibrio tra ciò che è auspicabile e ciò che è possibile concedere al Mediatore: il parere della Commissione europea, nella sua veste di custode dei trattati, può essergli utile. La vostra relatrice ritiene che tale equilibrio possa essere facilmente raggiunto prendendo in considerazione i seguenti elementi:
- a) la Commissione europea si è risolutamente avviata lungo la via della trasparenza con la riforma amministrativa del suo Vicepresidente KINNOCK,
  - b) il Parlamento europeo si pronuncerà sull'introduzione di un codice di buona condotta amministrativa,
  - c) "*last but not least*": i principi dell'apertura e della prossimità sono iscritti a tutte lettere nel trattato sull'Unione.
8. La commissione per le petizioni e la vostra relatrice non possono che rallegrarsi del fatto che il Mediatore europeo abbia già interpretato i propri poteri ed abbia esercitato le proprie prerogative in materia di indagine in maniera evolutiva senza che ciò abbia provocato reazioni negative da parte della Commissione europea: il Mediatore europeo e la Commissione europea hanno testimoniato in plenaria nonché dinanzi alla commissione per gli affari costituzionali e alla commissione per le petizioni che le loro reciproche relazioni sono state sempre improntate alla massima correttezza. Ciò significa che **"non vi è alcun rischio ad attendere"** e che pertanto si può procedere senza precipitazione all'introduzione delle modifiche dell'articolo 3 dello statuto del Mediatore in una visione globale e coerente di insieme.
9. Il rafforzamento dell'articolo 3 dello statuto, se da un lato può comportare la modifica di talune disposizioni giuridiche comunitarie desuete, quali lo statuto dei funzionari, deve altresì essere conforme ad altre disposizioni in corso di adozione come quelle che riguardano l'accesso ai documenti protetti dal segreto: ciò va raccomandato in ossequio al principio della certezza del diritto.
10. Significa questo, nel caso di specie, che occorre preliminarmente modificare l'articolo 19 dello statuto dei funzionari e sopprimere l'autorizzazione dell'autorità investita del potere di nomina? Il Servizio giuridico del Parlamento lo preconizza e la vostra relatrice è a sua volta favorevole, tanto più che tale statuto è attualmente - e non senza contrasti! - in corso di revisione globale... ma, in ultima istanza, spetta ai giuristi decidere...!
11. Alla vostra relatrice preme soprattutto di sottolineare che il Parlamento europeo deve chiedere con fermezza a tutte le istituzioni comunitarie di consentire fin d'ora ai propri funzionari di testimoniare dinanzi al Mediatore senza alcun impedimento e quindi senza autorizzazione o istruzione da parte di chicchessia. L'accertamento dei fatti e la ricerca della verità devono sempre prevalere in seno ad un'amministrazione moderna, aperta e trasparente, quale vuole essere l'amministrazione comunitaria.
12. Spetterà ai giuristi precisare, *nero su bianco*, i poteri del Mediatore di accedere ai documenti protetti dal segreto in conformità con la normativa concernente l'accesso del pubblico ai documenti sensibili, soprattutto allorché provengono dagli Stati membri o

da altre istituzioni internazionali. La questione è del resto oggetto di una discussione ancora aperta in seno alle varie istanze nel quadro di una procedura legislativa e in applicazione dell'articolo 225 CE.

13. La vostra relatrice ritiene che la commissione per gli affari costituzionali dovrebbe inoltre prendere in considerazione la decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995, che ha istituito una commissione d'inchiesta. Essa aveva stabilito che le istituzioni o gli organi della Comunità fornissero alla commissione temporanea d'inchiesta "*i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, a meno che non vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una legislazione o una regolamentazione nazionale o comunitaria*".
14. Da ultimo, è evidente che permane l'obbligo imposto al Mediatore e al personale alle sue dipendenze di conservare il segreto professionale e di rispettare il carattere riservato dei documenti ai quali ha accesso: dal momento che tale criterio è stato finora rigorosamente seguito, non vi è alcun motivo di dubitare che non lo sarà anche in futuro.

## CONCLUSIONI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti elementi:

- a) confermando l'importanza che attribuisce alla funzione del Mediatore che, ai termini dell'articolo 195, paragrafo 1 CE è "*abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda...in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali*";
- b) ricordando che ha facoltà di fissare - e conseguentemente di modificare - lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore previo parere della Commissione europea e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata;
- c) ricordando che il Mediatore europeo ha auspicato, nel quadro della sua missione, di vedere modificate le disposizioni dell'articolo 3 dello statuto, segnatamente per quanto riguarda l'ispezione dei documenti e l'audizione dei testimoni;
- d) compiacendosi del fatto che il Mediatore europeo abbia recentemente manifestato l'auspicio che solo i funzionari e gli agenti delle istituzioni e gli organi comunitari siano tenuti senza alcuna restrizione a testimoniare al suo cospetto;
- e) considerando che il trattato e lo statuto del Mediatore europeo impongono già al Mediatore e al personale alle sue dipendenze l'obbligo della riservatezza quanto alle informazioni e ai documenti di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle loro

indagini;

- f) rilevando che il Mediatore europeo deve avere accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti che ritenga necessari per l'esecuzione del suo mandato;
  - g) rilevando che il testo sull'accesso ai documenti adottato dal Parlamento europeo il 3 maggio 2001 precisa che tali norme non pregiudicano il diritto di accesso ai documenti da parte di organi ispettivi (considerando 16);
  - h) prendendo atto della raccomandazione del Comitato di esperti indipendenti di sciogliere i funzionari e agenti dal segreto professionale;
- 1) Constata che, sulla base delle disposizioni del trattato CE, il Mediatore non incontra alcun ostacolo giuridico all'accesso a qualsiasi documento formato dalle istituzioni e dagli organi comunitari, che sia necessario all'esercizio della sua alta missione;
  - 2) accoglie favorevolmente nel loro complesso gli auspici espressi dal Mediatore per quanto riguarda il rafforzamento delle disposizioni dell'articolo 3 del suo statuto che va nel senso di una maggiore trasparenza dell'attività comunitaria nell'interesse del cittadino europeo;
  - 3) si rallegra del fatto che sia il Mediatore che la Commissione abbiano in ogni occasione confermato dinanzi al Parlamento e ai suoi organi la loro perfetta cooperazione nel quadro delle indagini condotte dal Mediatore di propria iniziativa o in seguito a denunce ricevute da cittadini europei;
  - 4) ritiene necessario modificare l'articolo 3 dello statuto del Mediatore, come proposto dal Mediatore nella sua lettera del 13 dicembre 1999 alla Presidente del Parlamento europeo.